

Colpa penale

Il dissolvimento della colpa allorquando l'esposizione è all'amianto

di Giovanni Paolo Accinni (*)

In molti dei processi in materia di patologie asbesto-correlate si registrano sia una tendenza a ritenere i temi della colpa come implicitamente esauriti in quelli della causalità, sia una decontestualizzazione dell'agente modello. Ne derivano profili di dissolvimento dell'essenza soggettiva della colpa fino a sconfinarsi in forme di colpa presunta. La colpa finisce cioè per assumere i contorni di una responsabilità oggettiva sussistente quante volte ricorra la mera apparenza d'inosservanza di una regola cautelare, al di là della verifica reale delle finalità per cui la stessa regola era stata in origine posta e dell'effettiva evoluzione diacronica delle conoscenze scientifiche. Nelle difficoltà di un siffatto percorso si distingue quindi la sentenza (inedita) del Tribunale di Torino del 4 novembre 2015, n. 4931 che configura una prima proposta volta ad arginare la persistenza di modi di ragionare fuorvianti.

Premessa: la dissoluzione della colpa mediante la subdola negazione del diritto alla conoscenza

Dalla disamina della giurisprudenza più significativa in materia di esposizione all'amianto (1) emerge una tendenza a ritenere i temi della colpa implicitamente esauriti al momento in cui sia stato affrontato il tema della causalità (2). Quello della colpa è invece un tema che resta "dissolto" laddove alla prospettiva *ex ante* in cui il soggetto agente abbia sempre la possibilità di valutare il tipo di conseguenze cui il suo comportamento riconoscibile come illecito possa dar luogo risulta sostituita quella di percorsi logico-argomentativi a posteriori in cui alla conoscenza finisce

per restare preferita la sola finzione di sapere. Si fa cioè applicazione di regole cautelari originariamente introdotte con riferimento a patologie essenzialmente di natura non neoplastica allorquando ancora non vi erano conoscenze scientifiche per cui fosse patrimonio scientifico consolidato la possibilità che l'esposizione all'amianto potesse causare il mesotelioma. Insomma, gli elementi della colpa restano sostituiti da maschere di petizioni talmente generali ed astratte da poter essere formulate sempre, ossia con riguardo a chiunque, rispetto a qualsiasi tempo ed in qualsiasi luogo.

L'imputazione dell'evento pare pertanto dover tornare ad essere condizionata dalla sua (sola) oggettiva riconducibilità al novero dei rischi che

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. IV, 21 novembre 2014 (dep. 16 marzo 2015), n. 11128, sent. c.d. "Fincantieri Palermo", in *Dir. pen. cont.*, 13 aprile 2015, con nota di A. Belli; Cass. Pen., Sez. IV, 16 ottobre 2012 (dep. 18 dicembre 2012), n. 49215, in *Resp. civ. prev.*, 2013, 2, 466, con nota di G. Manca; Cass. Pen., Sez. IV, 24 maggio 2012 (dep. 27 agosto 2012), n. 33311, sent. c.d. "Fincantieri Venezia", in *Dir. pen. cont.*, 11 ottobre 2012, con nota di S. Zirulia; Cass. Pen., Sez. IV, 22 marzo 2012, (dep. 21 giugno 2012), n. 24997, in *CED*

Cass. pen., 2012; nonché, fra le pur molte sentenze di merito, quelle più recenti di Corte d'Appello Torino, Sez. III pen., 21 luglio 2015 (dep. 15 gennaio 2016), sent. c.d. "Montefibre", inedita; Trib. Milano, Sez. VI pen., 15 luglio 2015 (dep. 14 gennaio 2016), sentenza c.d. "Pirelli", inedita; Trib. Mantova, Sez. pen., 14 ottobre 2014 (dep. 12 gennaio 2015), in *Dir. pen. cont.*, 14 dicembre 2015, con nota di A. Belli.

(2) In ordine alla generale "ritrosia della giurisprudenza nell'impegnarsi in valutazioni attinenti alla colpevolezza colposa", cfr. D. Castronuovo, *La colpa "penale". Misura soggettiva e colpa grave*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 4, 1723 ss.

la norma cautelare violata mirava davvero a prevenire ed alla condizione che la sua realizzazione sia realmente riconoscibile come conforme a quelle regole di esperienza applicabili al caso concreto e dall'agente conoscibili al momento della realizzazione della condotta (3). Si intende che, per riportare il dibattito ai soli elementi correttamente rispondenti ai principi fondamentali della responsabilità penale, occorre nuovamente ribadire quale sia lo specifico oggetto della prevedibilità su cui poter poi correttamente fondare l'addebito colposo (4). Quanto va rivitalizzato è così il pur consolidato principio per cui il concetto di prevedibilità non può perdere la propria centrale rilevanza, dovendo invece riacquistare concreto significato ai fini dell'accertamento della responsabilità colposa (5), unitamente alla rilevanza del livello di conoscenze nomologiche in un dato momento (6).

Oggi chi è imputato nei processi per esposizione ad amianto è invece gravato di un "compito disumano" (7), venendogli posto, quale parametro di riferimento per la valutazione in ordine alla colposità del suo comportamento, il modello di prevedibilità del veggente, se non quello dello "ietatore" (8).

La prima "finzione": la disposizione di cui all'art. 21, d.P.R. n. 303/1956 quale pretesa regola cautelare nei casi di esposizioni professionali ad amianto

La "coralità laudativa" di avvilente pigrizia culturale che è dato dover registrare nella quasi totalità dei processi in cui siano mosse contestazioni di omicidio o lesioni connesse ad esposizioni professionali ad amianto, è quindi proprio quella che invoca quale regola cautelare la disposizione di cui all'art. 21, d.P.R. n. 303/1956: una norma che (come noto) impone al datore di lavoro di adottare i provvedimenti idonei ad impedire o ridurre, "per quanto è possibile", lo sviluppo e la diffusione delle polveri di qualunque specie, ma senza ovviamente soggiungere in alcuna sua parte "quali che fossero dal 1956 in poi le conoscenze sulla tossicità e cancerogenicità dell'asbesto". Eppure è proprio questa la lettura che pare essere propria di molte costruzioni accusatorie e quindi della più parte delle sentenze che ne seguono, al punto di imporre la necessità della riproposizione proprio del tema delle finalità all'origine della disposizione.

In più di una pronuncia di legittimità si è invero ripetutamente ribadito che le norme antinfortunistiche che fanno obbligo al datore di lavoro d'ap-

(3) Sulla c.d. causalità della colpa, cfr. M. Donini, *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006, 67 ss.; F. Angioni, *Note sull'imputazione dell'evento colposo con particolare riferimento all'attività medica*, in E. Dolcini - C.E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 1308 ss.

(4) Cfr. C. Piergallini, *Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di "diritto penale del rischio"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1476; G. Forti, *La descrizione dell'"evento prevedibile" nei delitti colposi: un problema insolubile?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1565; S. Canestrari, *Profili di responsabilità colposa nell'esercizio dell'attività di cronaca giornalistica*, in *Giust. pen.*, 1985, 920 ss.; L. Fornari, *Descrizione dell'evento e prevedibilità del decorso causale: "passi avanti" della giurisprudenza sul terreno dell'imputazione colposa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 726.

(5) In altri termini, "la costruzione della regola cautelare è, in definitiva, un'operazione di individuazione del "rischio tipico": l'oggetto della prevedibilità è l'evento vietato dalla legge". M. Grotto, *Principio di colpevolezza, rimproverabilità soggettiva e colpa specifica*, Torino, 2012, 209. Sul ruolo "fondante" di prevedibilità ed evitabilità come "origine" delle norme cautelari a base del giudizio di rimprovero personale è da ultimo significativamente tornata la stessa giurisprudenza di legittimità nell'assai nota vicenda del terremoto di L'Aquila (Cass. Pen., Sez. IV, 25 marzo 2016, n. 12748, inedita). Sulla necessità che il giudizio in materia di prevedibilità tenga conto (innanzitutto) della specifica definizione dell'oggetto della potenziale previsione cfr. anche la sentenza delle Sezioni Unite in vicenda "Thyssen" (in *Dir. pen. cont.*, 19 settembre 2014, con nota di G.L. Gatta).

(6) Non riconoscere la necessità di siffatto rigoroso accertamento significherebbe arrendersi a un'inaccettabile conseguenza e cioè a dire il fatto che "la tipicità del delitto colposo

verrebbe scardinata dall'imputazione di eventi non prevedibili alla luce del sapere scientifico esistente al tempo della condotta". D. Pulitanò, *Colpa ed evoluzione del sapere scientifico*, in questa *Rivista*, 2008, 650 che pure osserva come una siffatta impostazione non sarebbe accettabile perché "l'imputazione per colpa non può poggiare sull'inosservanza di regole cautelari generiche che successivi sviluppi del sapere scientifico abbiano rivelato obiettivamente inidonee, già in astratto, a fronteggiare il rischio specifico da esposizione ad amianto".

(7) F. Giunta, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 241 ove si osserva in particolare che, seguendo un approccio siffatto, "il cittadino verrebbe gravato del compito disumano di trarre da ipotesi di latenza di rischio (già di per sé difficili da enucleare) regole concrete di diligenza atte ad intercettare lo spettro preventivo che sarà convalidato da future scoperte scientifiche e a precludere l'avvento di un fatto tipico, del quale, al momento della condotta, si può dire soltanto che non è escludibile". Cfr. S. Preziosi, *Dalla pluralità di agenti modello al pluralismo dei modelli di agente: verso la frammentazione del reato colposo di evento*, in *Cass. pen.*, 2011, 1990 e 1995.

(8) Una figura di agente-modello del tutto astratta ed irraggiungibile che "con le proprie individuali risorse materiali e morali" dovrebbe giungere "a prevedere ciò che la scienza non è in grado di prevedere ed a prevenire ciò che la tecnica non è in grado di prevenire, così adempiendo ad una sorta di funzione "proattiva" od espansiva della conoscenza", G. Civello, *La "colpa eventuale" nella società del rischio*, Torino, 2013, 131. Cfr. V. Attili, *L'agente-modello nell'era della complessità: tramonto, eclissi o trasfigurazione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 1287; S. Grosso, *Alla ricerca di una prospettiva di individuazione delle regole cautelari*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 146 ss.

prontare ogni misura utile ad impedire o ridurre al minimo l'inalazione di polveri non sarebbero più da leggersi come dirette ad evitare che i lavoratori subiscano il fastidio d'un ambiente di lavoro polveroso; bensì che l'organismo dei predetti sia costretto ad inalare corpuscoli frammisti all'aria respirata del tutto estranei e forieri di danni alla salute (9). Un'affermazione intesa ad escludere che la qualità originaria della regola cautelare fosse quella di evitare forme di molestie (o fastidiosità) oggettiva e fisicamente avvertibili quali pruriti, cattivi odori, irritazioni, elevando la disposizione ad una sorta di "nuova vita" perché funga quale norma specifica avente natura cautelare a presidio della verificazione di uno specifico evento di danno alla salute suscettibile così di poter ricomprendere perfino lo stesso mesotelioma (ossia una patologia grave, di natura tumorale). Si "finge" dunque di ignorare che la correlazione causale tra la stessa patologia e l'inalazione di fibre d'amianto è stata (nella realtà dello sviluppo e consolidamento delle conoscenze) accertata soltanto decine di anni dopo l'entrata in vigore del d.P.R. Nel 1956, anzi, neppure era ancora venuto alla luce quello stesso primo studio di Wagner (datato 1960) cui pure la più larga parte della giurisprudenza ascrive invece decisiva importanza nell'emersione delle conoscenze in materia di cancerogenicità dell'amianto. L'unico rischio in allora conosciuto (peraltro rispetto alla sola realtà di produzioni massive quali cave, miniere, etc.) era al contrario quello connesso alla esclusiva possibilità di contrarre l'asbestosi: una patologia non tumorale e profondamente diversa dal mesotelioma, sia in termini di cause d'insorgenza (ed in particolare an-

che di dosi di esposizione causalmente rilevanti), sia in termini di decorso e di conseguente gravità. Donde appunto la "finzione" che costringe i contenuti modali a finire per rimanere del tutto indefiniti (come "sospesi con funi ad una stella") grazie al ricorso a formule quanto mai generiche e vuote; a formule che non rispondono certo alle vere domande, ossia ad affermare se gli eventi lesivi di natura tumorale (quale, nel caso, proprio il mesotelioma pleurico) siano davvero espressione del rischio specifico che la disciplina cautelare era chiamata a governare e se si possa quindi realisticamente riconoscere lo svolgimento causale concreto come ricompreso tra quelli presi in considerazione dalla regola violata. I pruriti, le irritazioni, le molestie per cattivi odori possono (assennatamente) essere posti sullo stesso piano di patologie tumorali, affermandosi che appartengano alla stessa "classe di eventi" (10) senza snaturare i principi della responsabilità per colpa; senza destoricizzare la realtà storica (oltre che giuridica)? Senza cioè ricorrere ad interpretazioni inaccettabili e storicamente false?

Domande che suonano ovviamente retoriche, ancorché, nell'ottica dilagante della ricordata giurisprudenza, le reali e concrete finalità della normativa infortunistica (ed in specifico dell'art. 21) finiscano per essere del tutto soppiantate, nonostante quelle stesse finalità fossero le uniche storicamente e razionalmente conoscibili dall'agente modello dell'epoca e, come tali, fossero pertanto le sole idonee a poter dare un effettivo contenuto al diritto alla previa conoscenza della regola cautelare: una regola che oggi finisce invece per essere generica-

(9) Cfr., per tutte, Cass. Pen., Sez. IV, 12 giugno 2014 (dep. 25 settembre 2014), n. 39516, inedita, in cui testualmente si afferma che "le norme antinfortunistiche che fanno obbligo al datore di lavoro d'approntare ogni misura utile ad impedire o ridurre al minimo l'inalazione di polveri non è diretta ad evitare che i lavoratori subiscano il fastidio d'un ambiente di lavoro polveroso, bensì, come appare evidente, che l'organismo dei predetti sia costretto ad inalare corpuscoli frammisti all'aria respirata del tutto estranei ad essa e certamente forieri di danno alla salute".

(10) Il mesotelioma e l'asbestosi sono due patologie differenti tra loro e non corrisponde alla realtà dei fatti sostenere che, sulla scorta delle conoscenze disponibili nella metà degli anni '60 - '70, fosse sussistente una regola cautelare il cui rispetto avrebbe consentito di evitare l'evento (ossia quello del mesotelioma) che non costituisce degenerazione e neppure fenomeno di progressione dell'asbestosi. Invero, l'asbestosi è una patologia caratterizzata da fibrosi polmonare (e quindi non da una neoplasia della pleura) che è direttamente correlabile con la presenza di fibre d'asbesto nel polmone in individui esposti ad alte concentrazioni di fibre. La malattia non ha una base genetica e produce lesioni polmonari diverse da quelle del mesotelioma pleurico; rispetto all'insorgenza dell'asbestosi non esiste nessuna evidenza di una predisposizione genetica.

La natura del mesotelioma pleurico è invece a tutt'oggi non chiara. Come per tutte le neoplasie alla base del mesotelioma esistono alterazioni genetiche. Le mutazioni di un gene (il BAP1) predispongono all'insorgenza del mesotelioma. Non tutti i mesoteliomi si sviluppano in soggetti esposti ad asbesto e studi su famiglie esposte ad asbesto, hanno rivelato che solo la metà dei soggetti esposti, sviluppa la neoplasia (quelli - non a caso - che hanno la mutazione del gene BAP1). Ciò significa (appunto) che l'alterazione genetica gioca un ruolo rilevante. In soggetti esposti all'asbesto solo una piccola parte sviluppa il mesotelioma (4-5%). Le due patologie sono insomma distinte per la loro natura: una è polmonare, l'altra è pleurica; una ha una chiara origine nell'esposizione (l'asbestosi), l'altra invece si può sviluppare anche in assenza di esposizione ed ha una base genetica. La prima non è il preludio della seconda. Il mesotelioma non può dunque essere l'oggetto della previsione della regola cautelare di cui all'art. 21: non è vero che il rispetto dell'art. 21 eviti per ciò solo con certezza l'evento del mesotelioma, che non è degenerazione dell'asbestosi. Non è vero che la prevedibilità del rischio asbestosi renda prevedibile (né evitabile) l'evento mesotelioma che dell'asbestosi non è forma di progressione, ma una patologia (tumorale) diversa e le cui cause sono differenti.

mente (quanto omnicomprensivamente) "ogni cautela" utile a prevenire l'evento. Il che equivale a negare il diritto effettivo alla possibilità di valutare le conseguenze delle proprie condotte perché l'agente, al di fuori della finzione che assurge il pregiudizio a sapere, non è posto realmente nella condizione di rappresentarsi e riconoscere ciò che è legalmente disapprovato. Superflua quindi in tale irricevibile prospettiva qualsivoglia indagine sulla colpa, posto che la stessa sola violazione della norma cautelare viene ritenuta sufficiente a configurare il reato; con l'intollerabile conseguenza che il semplice richiamo al non meglio esplicitato concetto di possibilità consente l'imputazione obiettiva dell'evento, configurato di fatto alla stregua di una condizione obiettiva di punibilità (11). Laddove è proprio rispetto a disposizioni generiche che, al contrario, si imporrebbe la necessità di un'interpretazione costituzionalmente vincolata, ossia di un contrappeso costituzionale costituito dal ricorso a quei suggerimenti che possono essere offerti dalla scienza specialistica a poter meglio tipizzare il contenuto della norma cautelare.

In assenza di valori vincolanti e cogenti il solo criterio esigibile resta invero quello della prudenza per la cui esigibilità di contenuto non si può allora omettere di fare riferimento anche agli stessi limiti-soglia (massimi o medi di esposizione professionale ad agenti nocivi) fissati da organismi internazionalmente riconosciuti, atteso che il loro valore è proprio quello di collaudati indici dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche sulla pericolosità dell'amianto. La loro fissazione da parte delle Agenzie internazionali ed il loro impiego quali limiti cautelativi per l'esposizione all'amianto da parte degli stessi igienisti industriali e medici del lavoro costituiscono la precisa riconferma del fatto che l'agente modello dell'epoca non potesse affatto rappresentarsi la pericolosità dell'amianto a concentrazioni che si ponessero (a quello stesso momento) al di sotto di quei limiti soglia. Sia chiaro, il punto non è quello di stabilire se il rispetto dei predetti limiti consenta di poter affermare che le concentrazioni ambientali di amianto fossero all'epoca oggettivamente consentite al di sotto di quei parametri, ma

se (nell'ottica tipicamente soggettiva della colpa) quegli stessi parametri potessero ragionevolmente consentire all'agente modello di escludere mentalmente la possibilità di futuri effetti dannosi per la salute (tanto più se di natura tumorale come il mesotelioma).

Appuntare in termini diversi la discussione sul valore legale dei predetti limiti-soglia costituirebbe un fuor d'opera rispetto all'accertamento dei profili eminentemente soggettivi tipici della prevedibilità, ove si consideri che è la stessa giurisprudenza che nega il valore legale dei medesimi limiti ad espressamente definirli quali "soglie di allarme". Ma se i limiti-soglia (pur asseritamente privi di valore legale) costituiscono pacificamente "soglie di allarme", potrebbero mai non assumere una chiara rilevanza in termini di previsione dell'evento? La risposta è ovviamente negativa, atteso che il loro rispetto non avrebbe potuto che far sorgere (in capo agli operatori del settore dell'epoca) il legittimo affidamento nell'innocuità delle esposizioni che si collocassero al di sotto dei limiti medesimi. Negare la rilevanza dei limiti-soglia fissati quali indici significativi della prospettiva soggettiva e concreta di effettiva prevedibilità dell'evento comporterebbe allora l'inevitabile ed indebita retrodatazione di conoscenze scientifiche acquisite solo successivamente: una finzione che appunto "destoricizza" una realtà che è propria dei fatti a riattualizzare la notissima affermazione per cui "siccome non c'è più verità, allora tutto è possibile"; anche imputare, come conseguenza di una condotta, esiti rispetto ai quali il controllo del rischio relativo al loro verificarsi non era richiesto all'agente.

La seconda "finzione": la disposizione di cui all'art. 2087 c.c. quale pretesa regola cautelare di per sé immediatamente cogente a fondare un'ipotesi di colpa specifica

Ulteriore "finzione" cui è fatto frequente ricorso è poi quella dell'individuazione, a valere quale regola cautelare da ritenersi violata ogniqualvolta siano in contestazione ipotesi di omicidio o lesioni connessi ad esposizione professionale, della previsione

(11) Siffatta impostazione si rivela ancor più inaccettabile sol che si consideri il carattere di indeterminatezza dell'art. 21, che, con l'inciso "per quanto possibile", descrive un comportamento genericamente diretto all'eliminazione del rischio, e che (come tale) non può che trovare concreta applicazione solo in conformità ad un'interpretazione costituzionalmente vincolata in accordo con quanto (non a caso) riconfermato dalla stessa Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 18 luglio 1996, n.

312, in *G.U.*, 21 agosto 1996) secondo cui rispetto a norme incriminative che, anziché offrire una descrizione dettagliata dei comportamenti penalmente vietati, si limitano ad imporre all'imprenditore la realizzazione di un risultato generico quale la "massimizzazione della sicurezza" non potrebbe superarsi l'esigenza di "restringere, in maniera considerevole, la discrezionalità dell'interprete". Altro è un limite di 50 km/h; ben altro l'indicazione di fare quanto possibile per non andare veloci.

di cui all'art. 2087 c.c.: il ricorso cioè ad una disposizione manifestamente generica (12), "dimentichi" che tra colpa generica e colpa specifica non vi è alcuna differenza ontologica e che dunque neppure potrebbe esservi differenza sul piano dell'accertamento. Tra le due forme non vi è infatti alcuna frattura effettiva. Diversamente non sarebbe (una volta di più) possibile ottenere un criterio di imputazione distinto da quello meramente oggettivo (13) secondo quanto può rimanere appunto possibile sulla scorta di un unico criterio: quello naturalmente della prevedibilità ed evitabilità dell'evento (14).

L'indiscriminato ricorso alla disposizione di cui all'art. 2087 c.c. alla stregua di un "alleluja salvifico" è dunque erroneo perché inteso a giustificare l'assunto secondo cui, poiché si sarebbe al cospetto di ipotesi di colpa specifica (e non generica), sarebbe giustificato un minore rigore nell'accertamento dell'elemento psicologico dell'agente all'epoca dei fatti, procedendosi in tal modo ad un progressivo allargamento del nucleo cautelare delle regole ben al di là delle loro originarie finalità di prevenzione di determinati rischi specifici ed in un'ottica prettamente precauzionale (15). Ai fini della responsabilità colposa verrebbe così meno la necessità di fare riferimento alla conseguenza lesiva effettivamente occorsa *hic et nunc*, "legittimandosi" una ben più generica nozione di danno alla salute il cui significato ultimo diviene quello della volatilizzazione dell'evento tipico (16).

A prescindere allora dalla pur ovvia considerazione per cui la citata disposizione è solo una forma di apparenza di colpa specifica (nascondendo ben diversamente un'ipotesi di colpa meramente generica), vi è che il pur preteso richiamo ad una forma di colpa specifica non può comunque mai esimersi dall'indagine in ordine all'effettiva prevedibilità dell'evento, essendo (anzi) la stessa ancor più necessaria proprio nei casi di colpa specifica, ossia di pretesa violazione di regole cautelari codificate per iscritto (17). Mentre infatti le regole di diligenza, prudenza e perizia sono strettamente connesse a concreti profili fattuali in cui si trova ad operare il soggetto agente, le diverse regole scritte che fondano la colpa specifica tendono ad operare automaticamente per il solo fatto di essere vigenti. Ne deriva che nei casi di asserita colpa specifica sia (appunto) ancor più determinante l'accertamento in ordine all'effettiva prevedibilità dell'evento, non potendosi trasformare il giudizio in tema di colpa "in una meccanica giustapposizione tra regola cautelare astratta ed evento di reato *hic et nunc* verificatosi" (18). Se si ammettesse che possano entrare nello spettro della norma cautelare tipica ipotesi di mero rischio (19), la funzione della regola non sarebbe più cautelare (volta cioè ad impedire un determinato evento), bensì cautelativa ed ultraprudenziale, spingendosi fino ad imporre obblighi di ridurre il rischio di danni alla salute anche quando la scienza non fosse ancora in grado, nel momento di realizzazione

(12) Si tratta di disposizione che si limita a porre un dovere di diligenza finalizzato alla prevenzione di un'indistinta gamma di sotto-eventi da correlare con il bene finale dell'integrità fisica dei lavoratori: "essenzialmente di una norma di scopo, che non contiene nessuna descrizione puntuale del rischio, tanto da poter essere sostanzialmente assimilata al retroterra costitutivo della colpa generica". C. Piergallini, *Il paradigma della colpa nell'età del rischio: prove di resistenza del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, 1694. Secondo l'Autore l'interrogativo che si pone sarebbe quindi di tutta evidenza: "come si può pretendere, se si vuole conservare un'apprezzabile coloritura soggettiva alla colpa, che l'agente realizzi oggi quanto (in termini di prevenzione) verrà conosciuto domani?" "Lo spessore retorico dell'interrogativo esime risposta".

(13) Cfr. F. Mantovani, *Diritto penale, Parte Generale*, Padova, 1992, 348-9, secondo cui "giustamente respinta è la vecchia tesi per cui, mentre la colpa generica è colpa in concreto; da accertarsi rispetto ai singoli casi, la colpa specifica sarebbe una colpa presunta, che come tale può mascherare una responsabilità oggettiva 'occulta'". A critica dell'interpretazione in forza della quale qualsiasi violazione di legge darebbe luogo *sic et simpliciter* a responsabilità per colpa per gli eventi che ne siano derivati, lo stesso Autore osserva quindi che "in questo modo vengono qualificati 'colposi' eventi non dovuti ad imprudenza o negligenza alcuna e che costituiscono ipotesi di responsabilità oggettiva: del *versari in re illicita*". Evidente perciò il contrasto con l'art. 42 c.p., che contrappone la responsabilità colposa a quella oggettiva, e con l'art. 27 Cost.

(14) "Per entrambe occorre intendere la regola la cui osservanza qualifica la condotta, in modo da ottenere un criterio di imputazione distinto da quello meramente oggettivo. Il che è possibile sulla scorta di un unico criterio": M. Gallo, *Colpa penale* (voce), in *Enc. dir.*, VII, 637. E che siffatto criterio comune sia costituito dalla prevedibilità (e dall'evitabilità) dell'evento, non pare, davvero, dubitabile; sicché l'accertamento della colpa, quale che sia (generica o specifica), non può mai sottrarsi a siffatta indagine.

(15) Cfr. G. De Francesco, *Colpa e prevenzione del rischio nel campo delle malattie professionali*, in questa *Rivista*, 2012, 665 ss.

(16) Sull'incidenza del procedimento di ridefinizione dell'evento nella fisionomia normativa del tipo colposo, cfr. G. Forti, *La descrizione dell'"evento prevedibile" nei delitti colposi: un problema insolubile?*, cit., 1559 ss.; S. Canestrari, *Profili di responsabilità colposa nell'esercizio dell'attività di cronaca giornalistica*, cit., 920 ss.; L. Fornari, *op. cit.*, 719 ss.; O. Di Giovine, *Il contributo della vittima nel delitto colposo*, Torino, 2003, 277 ss.; N. Mazzacava, *Il disvalore di evento nell'illecito penale. L'illecito commissivo coloso e colposo*, Milano, 1983, 288 ss.

(17) Cfr. F. Giunta, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, Padova, 1993, 178.

(18) G. Civello, *op. cit.*, 110.

(19) Cfr. A. Perin, *La crisi del "modello nomologico" fra spiegazione e prevedibilità dell'evento nel diritto penale. Note introduttive e questioni preliminari sul fatto tipico colposo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 3, 1371 ss.

della condotta, di esplicitare percorsi causali. Non si sarebbe allora più al cospetto di una norma tipica, ma di una sostanziale destrutturazione della colpa.

Un'interpretazione davvero corretta della disposizione di cui all'art. 2087 c.c., la sola possibile, si riconferma al contrario quella per cui dal dovere di prevenzione non possa derivarsi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno. Nella fallace ottica opposta l'art. 2087 c.c. si trasforma invece in una norma *passerpartout* da impiegare quale grimaldello per poter sanzionare (sempre e comunque) i soggetti, la cui colpa sarebbe quella di non essersi astenuti dall'attività; di non avere (insomma) immediatamente abbandonato il posto di lavoro in presenza di rischi in allora sconosciuti. Un'opzione interpretativa che manifestamente non consente al soggetto agente di offrire alcuna prova liberatoria per vincere l'impropria presunzione di colpevolezza. Secondo il già censurato ragionamento tautologico, l'idoneità delle misure adottate nel tempo dall'agente sarebbe infatti di per sé sempre negata dal fatto stesso che il danno si è poi in concreto verificato; con la rinnovata biasimevole conseguenza che l'unica condotta davvero idonea ad evitare gli eventi sarebbe stata solo l'astensione totale. Da un generico (e non meglio circoscritto) dovere di prevenzione prescritto dal codice civile si consentirebbe quindi la derivazione della prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, ossia proprio quell'inaccettabile omogeneizzazione intesa a consentire di muovere rimproveri "universali" nei riguardi di chiunque, rispetto a qualsiasi realtà aziendale/industriale, ed a qualsiasi condizione di tempo e di luogo; con "cattiva" pace della necessità di un rimprovero davvero "personalizzato".

Il problema risiede dunque nel disinvoltato utilizzo delle astrazioni: un concetto (appunto) astratto di sicurezza non deve poter avere spazio all'interno di un giudizio (quale è quello di responsabilità pe-

nale personale) improntato all'effettiva realtà dei fatti ed alla massima concretezza. Lo standard cui si deve fare riferimento resta sempre quello offerto dalla migliore tecnologia effettivamente disponibile in un dato momento storico e concretamente ragguagliato alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto. Affermare che l'imprenditore sia soggetto al dovere di adeguare gli impianti alle migliori tecnologie concretamente disponibili non può (logicamente, ancor prima che giuridicamente) significare che laddove queste migliori tecnologie non assicurino l'assoluto abbattimento di ogni rischio (possibile o anche solo immaginabile o neppure tale) possa (con ciò) determinarsi un obbligo di astensione dell'attività che, ove non rispettato, sia in grado di sostanziare addirittura un rimprovero penale a titolo di colpa. La ragione è intuitiva: è lo stesso ordinamento a consentire (e quindi a riconoscere come lecite) attività intrinsecamente pericolose e (come tali) caratterizzate da quello che viene definito come il c.d. "rischio consentito"; di talché, sarebbe del tutto incongruo argomentare come se si trattasse di attività in radice illecita, facendosi di fatto ricorso al principio del *versari in re illicita*. A fronte di situazioni in cui il rischio rimanga fisiologicamente ineludibile e insito nell'attività socialmente utile o addirittura indispensabile, l'ordinamento non potrebbe richiedere un generale obbligo di astensione, ma, ove necessarie, potranno essere prescritte norme di cautela che abbiano la funzione di circoscrivere la possibilità che l'evento dannoso si verifichi: possibilità (insomma) che, pur con l'osservanza di ogni cautela, non potrebbero essere altrimenti completamente eliminate, secondo quella che si conferma perciò come una chiara operazione di bilanciamento di interessi in gioco. L'interesse sociale allo svolgimento dell'attività (da una parte) e quello ad evitare, per quanto possibile, che da quella attività derivino conseguenze dannose (dall'altra parte) (20).

(20) Un bilanciamento la cui legittimità è stata riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale (chiamata a pronunciarsi sul decreto c.d. "salva l'iva"). I Giudici costituzionali hanno in particolare riconosciuto la possibilità di sottoporre a bilanciamento il diritto alla salute (da cui deriva il diritto all'ambiente salubre) ed il diritto al lavoro (da cui deriva l'interesse costituzionale al mantenimento dei livelli occupazionali), negando che sussista un'illegittima compressione del primo ed escludendo che esista una gerarchia tra i diritti fondamentali che vanno piuttosto bilanciati secondo un criterio di ragionevolezza e senza che al-

cuno resti annichilito per la prevalenza di altri. D'altra parte, non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generale (e quindi generico) di impedire un evento: qualsiasi evento. Il capoverso dell'art. 40 c.p. non prevede un obbligo di tipo generale, indeterminato, di impedire l'evento. Ecco perché la causalità non risolve di per se stessa sola il problema della colpa. Necessaria altresì l'individuazione della regola cautelare che ne precisi i contenuti e renda almeno prevedibile l'evento che si avrebbe l'obbligo di impedire.

La terza "finzione": la decontestualizzazione storica dell'evoluzione delle evidenze scientifiche in materia di patologie tumorali amianto-correlate

Volendo tornare ad applicare con cauto rigore le regole di accertamento della prevedibilità dell'evento, non resta che rispettare la realtà della prospettiva del passato, ossia della verifica dell'effettiva evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di patologie asbesto-correlate. Come infatti detto, larga parte della giurisprudenza individua nel 1964 il momento di svolta nel processo di maturazione della consapevolezza in ordine alla correlazione tra assunzione di polveri d'amianto e processi cancerogeni. In molte pronunce si sono infatti riconosciute come cruciali nel cammino della scienza in materia di conoscenze degli effetti dell'amianto le informazioni di un convegno organizzato a New York dall'Academy of Sciences e quindi quelle sulla pericolosità dell'amianto che sarebbero state divulgate e condivise dalla comunità scientifica facendosi esplicito riferimento allo studio di Wagner del 1960 (21) ed ai successivi studi di Vigliani in Italia.

Si tratta di una semplificazione che non tiene tuttavia in alcuna considerazione le difficili interazioni tra processo penale e prova scientifica, implicitamente negando alcuna rilevanza al dibattito che si consuma invece oramai da tempo sul terreno dell'epistemologia e dei canoni interpretativi ed ermeneutici che devono poter orientare il giudice al momento in cui sia chiamato a valutare fatti che, non rientrando nel campo tradizionale del giudizio, attengono purtuttavia alla diversa sfera della scienza (22). Imprescindibile corollario della prova scientifica è invero sempre l'epistemologia perché l'unica in grado di dettare i canoni idonei per discernere, nell'ambito del nostro sapere, gli asseriti invalidi da quelli validi; quelli veri da quelli falsi. La necessaria aderenza alla realtà dovrebbe allora imporre al giudice di tenere conto del fatto che una segnalazione isolata non viene mai (ed immediatamente) acquisita al sapere scientifico per l'altrettanto ovvia ragione che asserzioni isolate non possono essere recepite come vere fino alla loro va-

lidazione. Sino a quel momento studi isolati, proprio perché non ancora recepiti dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, non possono considerarsi sufficienti a supportare la conoscenza dell'agente modello in ordine alla pericolosità di un determinato fattore espositivo e non potrebbero valere a fondare alcuna regola cautelare e, con essa, l'esigibilità del comportamento dovuto. La scienza richiede infatti verifiche continue e ripetute, atteso che il metodo scientifico si basa proprio sulla dimostrazione oggettiva e inequivocabile che lega causa ed effetto. La conferma di dati da parte della comunità scientifica richiede quindi anni (e a volte decenni) perché nuove scoperte diventino parte del patrimonio di conoscenze acquisite. Occorre guardare perciò al momento in cui le ipotesi formulate dai ricercatori siano veramente entrate a far parte del sapere condiviso, non potendosi (appunto) ignorare che osservazioni scientifiche isolate non potrebbero *a posteriori* essere ritenute di per sé valide a riconoscere come sussistente la prevedibilità dell'agente modello (23).

Con riferimento allo specifico tema della prevedibilità delle patologie asbesto-correlate, deve pertanto riconoscersi come dalla pubblicazione dei richiamati studi di Wagner e di Vigliani possa trarsi un solo dato: a metà degli anni '60 si era solo cominciato a riflettere in merito all'ipotesi che all'esposizione massiva ad asbesto potesse essere legata non solo l'asbestosi, ma anche una patologia diversa quale appunto il mesotelioma pleurico. Si aggiunga poi pure che siffatti primissimi studi osservazionali concernevano esclusivamente coorti limitate di soggetti massivamente esposti: il contesto industriale cui quegli studi si riferivano erano cioè lavorazioni caratterizzate da esposizioni ad altissime dosi quali miniere di asbesto o (al più) industrie manifatturiere che avevano l'amianto quale propria materia prima. La conferma giunge direttamente dall'analisi dell'evoluzione della ricerca scientifica operata dallo stesso Wagner che, proprio a partire dal già richiamato studio del 1960, iniziò un lunghissimo percorso di verifiche ed approfondimenti terminati solo decenni dopo e precisamente nel 1991. A seguito dello studio pubblicato nel 1960 fu quindi istituita (nel 1964) una commissione con l'incarico di redigere un rapporto che verrà pubbli-

(21) J.C. Wagner et al., *Diffuse pleural mesothelioma and asbestos exposure in the North Western Cape Province*, in *Brit. J. Ind. Med.*, 1960, 17, 260 ss.

(22) Sul "controverso statuto epistemologico" adottato dalla giurisprudenza in materia proprio di mesotelioma, cfr. F. Barresi, *Il problema causale nelle ipotesi di mesotelioma da*

amianto. La Corte di Cassazione tra cripto-tipi epistemologici e ordinamento probatorio, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2015, 697 ss.

(23) Cfr. G. Marinucci, *Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2005, 29 ss.

cato soltanto nel 1972 e senza che ancora vi fosse evidenza inequivocabile della connessione tra asbesto e mesotelioma pleurico. Solo in quest'ultimo anno si è (per la prima volta) affermata l'esistenza di un possibile legame tra asbesto e patologie tumorali, senza potersi tuttavia ancora stabilire la sicura sussistenza di un nesso causale. Ben trentuno anni dopo il suo primo lavoro, Wagner tornerà dunque nel 1991 a trattare nuovamente della relazione tra asbesto e mesotelioma, per chiarire e smentire alcuni passaggi contenuti nel suo precedente studio: tra questi anche l'ipotesi secondo cui tutte le fibre di asbesto potessero provocare il mesotelioma; un risultato che la predetta commissione propose nel 1972 (ossia dodici anni dopo il 1960). Secondo quanto infatti affermato da Wagner (nella pubblicazione del 1991 (24)), non tutte le fibre di asbesto, bensì la sola crocidolite, sarebbe causa principale del mesotelioma pleurico. Con questo suo ben più recente saggio lo stesso Autore ha quindi pure posto in evidenza come molti casi di mesotelioma non risultassero legati ad esposizione ad asbesto, dovendosi pertanto intendere come altre cause potessero intervenire, atteso proprio che, nonostante milioni di persone siano state esposte ad asbesto, il mesotelioma rimane un tumore abbastanza raro.

Il lavoro di Wagner del 1991 vale dunque (come dallo stesso studioso chiarito) a paradigmatico esempio della conferma che alla metà degli anni sessanta non potesse esservi alcuna conclamata evidenza di un assoluto e verificabile nesso causale tra l'esposizione ad asbesto e patologie quali (appunto) il mesotelioma. È piuttosto vero il contrario e cioè che la comunità scientifica internazionale si era mantenuta alquanto cauta, tanto che nello spazio di trent'anni, dal 1960 al 1990, gli stessi autori dei primi lavori hanno significativamente ridefinito il perimetro delle proprie affermazioni.

Del tutto coerentemente il fronte degli studi epidemiologici riconferma che i primi dati sui quali è stato possibile definire stime affidabili di rischio sono stati pubblicati solo a partire dagli anni '70, mentre il modello di cancerogenesi pleurica da asbesto è stato definito e pubblicato solo a partire dagli anni '80. Ancora più recenti sono stati poi i dati relativi ad esposizioni che non fossero massive (riferite cioè ad industrie che trattavano l'asbesto come materia prima), ma a lavoratori venuti sem-

plicemente a contatto con l'asbesto. Una corretta formulazione del giudizio di prevedibilità dell'evento non può quindi essere compiuta senza la consapevolezza di siffatta distinzione in ordine alla tematica della pericolosità a basse e bassissime dosi, con la sicura conseguenza che nel momento in cui si procede all'individuazione dell'agente modello è necessario il rigore di un accertamento che assuma a parametro di riferimento proprio colui che, in una data epoca, abbia operato in quello specifico settore ed in quella specifica realtà industriale. Il che significa che, quand'anche si volesse impropriamente insistere nel sostenere che lo studio di Wagner nel 1960 ed il Congresso di New York del 1964 avessero già stabilito con certezza l'associazione fra esposizione ad amianto e mesotelioma pleurico, siffatta ipotesi non sarebbe comunque di per sé idonea a dimostrare alcunché in termini di prevedibilità perché le conoscenze dell'epoca non consentivano di individuare a quali limiti potesse determinarsi l'insorgenza del mesotelioma: quanto solo poteva evincersi da quei lavori erano dati riferiti a lavorazioni con esposizioni massive tutt'affatto diverse rispetto a quelle che potevano essere assunte a parametro di riferimento per chi non produceva né trasformava l'amianto.

Solo molti anni dopo si è davvero compresa la pericolosità dell'amianto in tutte le sue applicazioni (anche a basse dosi) per il mesotelioma, secondo quanto solo nel 1992 ha condotto alla proibizione totale del suo utilizzo. Esclusivamente in anni ben successivi a quelli dei primi anni sessanta il percorso del progresso delle conoscenze scientifiche in merito alla cancerogenicità dell'amianto (per quanto concerne in particolare l'insorgenza del mesotelioma anche in popolazioni esposte a concentrazioni molto basse) ha portato l'attenzione dei ricercatori verso tutte quelle esposizioni che sino ad allora erano rimaste trascurate perché considerate non significative. Non si potrebbe altrimenti ragionevolmente spiegare come alla fine degli anni '60 solo in Italia si trovassero in commercio oltre 3.000 prodotti contenenti amianto: navi, vagoni ferroviari, freni per auto, guarnizioni di ricambio per motori, tubi per acquedotti e fognature, canne fumarie, serbatoi, tessuti, indumenti ignifughi, schermi. In quello stesso periodo cominciava poi anche l'utilizzo di amianto in edilizia: utilizzo protrattosi per buona parte degli anni '80. Nel periodo

(24) J.C. Wagner, *The discovery of the association between blue asbestos and mesotheliomas and the aftermath*, in *Brit. J. Ind. Med.*, 1991, 48, 399-403.

che intercorre tra gli anni '50 ed i primi anni '90 non sono così mancati provvedimenti legislativi e regolamentari che (in quegli stessi anni) facoltizzavano (o addirittura in taluni casi imponevano) l'uso dell'amianto. Con l'ovvia conclusione che solo rispettando i dati di realtà tutto torna e che non c'è finzione che non possa essere smascherata da un sereno esame della realtà.

Un primo "segnale di speranza": la vittoria sull'errore nella recente (inedita) sentenza del Tribunale di Torino del 4 novembre 2015, n. 4931

Lo dimostra una recente pronuncia del Tribunale di Torino (25) avente ad oggetto uno dei molteplici tronconi cc.dd. "Eternit": una fonte di ritrovato auspicio perché si possa inaugurare un nuovo *cur-sus* decisionale. La pronuncia del Tribunale di Torino presenta infatti una propria precipua peculiarità (26), che è precisamente quella di aver adottato un iter motivazionale che non manca di misurarsi anche con i profili colposi del reato, non ritenendo esaurito il proprio compito nella mera trattazione del nesso eziologico. È quindi con rivitalizzato spirito di interesse e desiderio di comprensione dei fenomeni che hanno riguardato l'impiego dell'amianto nella realtà industriale italiana che il Tribunale risulta essersi accostato alla verifica della sussistenza della responsabilità colposa secondo una prospettiva antitetica a quel meccanismo circolare di richiami giurisprudenziali che si sono finora autoalimentati in una sorta di preconcetto immobilismo.

Invero, anche nello specifico caso in esame la contestazione era quella di plurime violazioni della disciplina vigente all'epoca dei fatti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e (come di consueto) i riferimenti normativi erano quelli contenuti nelle disposizioni di cui agli artt. 2087 c.c. e 21, d.P.R. n. 303/1956. Nella propria sentenza il Tribunale, ponendosi nella corretta ottica cronologica *ex ante* tipica della colpa, osserva, sin da subito, la difficoltà di dare una lettura delle norme antinfortunistiche vigenti all'epoca dei fatti che non risulti intimamente viziata dalle conoscenze maturate solo molto più tardi e solo oggi certamente integranti il bagaglio cognitivo del giudice. La conclusione

cui giunge pare andare così finalmente oltre l'apparenza, testualmente osservando che "salta subito all'occhio l'enorme divario tra il contenuto delle regole cautelari generali e specifiche che erano vigenti per i soggetti garantiti negli anni '70 e le regole cautelari che sono poste invece oggi con riferimento ai rischi specifici dell'amianto, tra di essi in particolare quello di tumore asbesto-correlato". "Ciò forse perché tali rischi patologici specifici non erano allora chiari nella loro natura, eziopatogenesi, correlazione, gravità, e quindi le regole cautelari prescritte positivamente all'epoca paiono risibili con riferimento alle odierne conoscenze" (27). Ne segue una corretta rivisitazione dell'effettivo tenore delle regole cautelari affette da quell'estrema genericità ed aleatorietà da cui fisiologicamente deriva la loro pur palese inidoneità ad effettivamente orientare le condotte dei soggetti agenti in un'epoca (gli anni '70) in cui ancora non era nota la cancerogenicità dell'amianto a basse e bassissime dosi. Proprio con riferimento al rilevato margine di indeterminazione insito nella citata disciplina si osserva pertanto la specifica necessità di integrazione di siffatte norme cautelari mediante la modulazione della condotta in concreto effettivamente esigibile: una modulazione che può essere effettuata solo se "in stretta connessione con il rischio noto per cui le norme cautelari erano poste", bandendosi l'uso improprio di un rigore interpretativo che mutua la sua origine direttamente dall'odierno allarme sulla patogenicità dell'asbesto. Se ne conclude che le norme non possono essere applicate "con l'intransigenza che deriva oggi dalla consapevolezza di quanto (e come) sia patogeno l'asbesto, quasi ponendo mente ad un agente modello che fosse chiamato a rispondere per condotte tenute alla data odierna e non invece quarant'anni or sono" (28). La corretta prospettiva diacronica adottata dalla sentenza ben consente dunque di tornare ad una più appropriata contestualizzazione di quelle che erano le effettive finalità della normativa di settore, ponendo in sicura evidenza come il rischio che si mirava a prevenire (con le regole adottate negli anni '50 e '60) fosse "quello delle malattie respiratorie fibrotiche tra cui la più nota era l'asbestosi" e non le ben più gravi patologie tumorali quali il mesotelioma pleurico. Una conclusione obiettiva-

(25) Trib. Torino, Sez. I pen., 4 novembre 2015 (dep. 2 febbraio 2016), n. 4931, sentenza c.d. "Cavagnolo", inedita.

(26) Altre recenti sentenze di merito (cfr. Trib. Milano, Sez. V pen., 30 aprile 2015, n. 4988, sent. c.d. "Franco Tosi", in *Dir. pen. cont.*, 14 dicembre 2015, con nota di V. Jann; Trib. Milano, Sez. V pen., 28 febbraio 2015, n. 2161, in *Dir. pen. cont.*,

21 luglio 2015, con nota di V. Jann) hanno prosciolto, ma a motivo della sola esclusione di sussistenza del nesso eziologico con specifico riferimento al cc.dd. "effetto acceleratore", senza quindi affrontare il tema della responsabilità per colpa.

(27) Pag. 34 della citata sentenza.

(28) Pag. 36 della citata sentenza.

mente non controvertibile e purtuttavia finora del tutto "trascurata"; in uno con la circostanza di fatto che per la tutela dall'asbestosi (unica patologia nota a quella stessa epoca) "era dato consolidato che fosse sufficiente evitare un'esposizione ad alte dosi di concentrazioni di fibre aerodisperse" (29).

In tema di effettiva evoluzione delle conoscenze scientifiche di patologie tumorali asbesto-correlate, ed in particolare di mesotelioma pleurico, non viene infine persa l'occasione per assumere una posizione che, lungi dall'essere una stereotipata ripresa di precedenti giurisprudenziali volti alla condanna, si pone (ben al contrario) nel corretto rispetto dei canoni epistemologici attribuendo ai vari studi scientifici succedutesi nel tempo la loro più corretta portata, sia in termini di diffusione nella comunità scientifica, sia in termini di effettivo impatto sui comportamenti doverosi da attuarsi nelle singole realtà industriali e produttive. A tal fine l'analisi pone anzi in evidenza un pur manifesto punto di contatto tra l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e la fissazione di quelle che lo stesso Tribunale definisce (testualmente) "soglie di sicurezza" e che poi altro non sono che i già richiamati limiti-soglia. Nella valutazione dei profili colposi si stigmatizza così come neppure si possa omettere il condi-

visibile affidamento "in via generale nella comunità internazionale degli igienisti industriali" sulla validità delle cautele sottese al rispetto delle predette "soglie di sicurezza" di concentrazione di fibre di asbesto nell'aria, atteso che "la teoria scientifica per cui era sufficiente anche una sola esposizione iniziale (Selikoff) era pionieristica e contestata anche tra gli scienziati" (30).

Ben colta ne risulta pertanto la rilevanza dei limiti-soglia: non tanto ai fini del riconoscimento del loro valore strettamente legale, quanto espressamente quali indici della prevedibilità e della diligenza esigibile dal soggetto agente all'epoca dei fatti. Il carattere di sicura intuitività dell'argomento logico è per vero tale da suscitare quello stupore che è subito generato proprio dalla constatazione che si sia dovuto attendere tanto perché una pronuncia sapesse cogliere la vera essenza della portata dei predetti limiti e la loro sicura significatività a valere non solo quali straordinari indicatori dell'evoluzione cronologica della ricerca scientifica, ma anche (e soprattutto) quali precisi criteri diacronici per fondare il giudizio in tema di colpa.

(29) Pagg. 36-37 della predetta sentenza.

(30) Pag. 37 della sentenza.



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Sistema
bibliotecario
e documentale

my Libr@ry

→ BiblioCHAT → HOME → AIUTO → NUOVA RICERCA

Nuova ricerca
 Richiedi / Prenota
 Esporta
 Ritorna all'elenco
 Modifica la ricerca
 Altra ricerca

Parole chiave di base
 Tutto il Catalogo UCSC

Limita la ricerca alle copie disponibili
 Forse cercavi diritto penale e processo? Altro

518 risultati trovati. Ordinati per rilevanza | data | titolo.

(Ricerche effettuate)

Visualizza Record:

Titolo Diritto penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina

Pubblicazione Milanofiori Assago, Milano : IPSOA, 1995-

Nota Descrizione basata su: v. III, n. 1(1997)

Publicato anche online.

ISSN 1591-5611

More info

Per eventuali informazioni addizionali utilizza le seguenti risorse (oppure fai click sul bottone MORE INFO):

Cerca riferimenti per *Diritto penale e processo* in Google Scholar

| | |
|----------------------------|---|
| Ubicazione | Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano |
| Posseduto | Vol. 1(1995)- |
| Collocazione | PER-MI-002053-bis |
| Ultimi ricevimenti: | Novembre 2016 v.22 no.11 |
| Ubicazione | Sala Giurisprudenza - Piacenza |
| Posseduto | Vol.1,n.4(1995); vol.3(1997)-vol.14(2008);vol.20,n.1(2014)- |
| Collocazione | PER-PC-3093 |

| Ubicazione | Collocazione | Stato | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|--|
| Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano | PER-MI-002053-bis 2015 v. 21 n. 9-12 | - | SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco |
| Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano | PER-MI-002053-bis 2015 v. 21 n. 5-8 | - | SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco |
| Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano | PER-MI-002053-bis 2015 v. 21 n. 1-4 | - | SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco |
| Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano | PER-MI-002053-bis 2014 v. 20 n. 9-12 | - | SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco |
| Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano | PER-MI-002053-bis 2014 v. 20 n. 5-8 | - | SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco |
| Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano | PER-MI-002053-bis 2014 v. 20 n. 1-4 | - | SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco |
| Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano | PER-MI-002053-bis 2013 v. 19 n. 9-12 | - | Rivolgersi al personale della biblioteca |
| Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano | PER-MI-002053-bis 2013 v. 19 n. 5-8 | - | Rivolgersi al personale della biblioteca |
| Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano | PER-MI-002053-bis 2013 v. 19 n. 1-4 | - | Rivolgersi al personale della biblioteca |
| Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano | PER-MI-002053-bis 2012 v. 18 n. 9-12 | - | Rivolgersi al personale della biblioteca |

Visualizza le altre copie o ricerca un determinato volume/copia

URL Permanente del record

